

INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 30 “NEET”

Circolare 16/2023

Riferimenti normativi:

Legge n. 85/2023 di conversione del D.L. 48/2023

Circolare INPS n. 68 del 21/07/2023

Circolare Unilabor n. 11/2023

Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, l'articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, ha introdotto, a partire dal 1° giugno 2023 ed entro il 31 dicembre 2023, un incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato persone che non sono inserite in un percorso di studi, lavoro o formazione, cosiddetti “NEET” - “**N**ot (engaged in) **E**ducation, **E**mployment or **T**raining”.

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa domanda all'Inps e nel limite delle risorse stanziare, un incentivo nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali dei 12 mesi successivi all'assunzione, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (tramite portale MyAnpal oppure Garanzia Giovani).

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, ricorra, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

- a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

La misura è cumulabile con altre agevolazioni (a.e. esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36) e in tal caso viene riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali dei 12 mesi successivi all'assunzione.

L'agevolazione introdotta dall'articolo 27 del decreto-legge in commento si configura quale incentivo all'assunzione ed è, pertanto, subordinata alle consuete condizioni:

- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
- l'assunzione non deve riferirsi a un soggetto che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione;
- rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L'accesso all'incentivo NEET 2023 è subordinato alla presentazione, da parte del datore di lavoro interessato, di un'istanza preliminare all'INPS a partire dal 31/07/2023 (potranno accedervi anche le assunzioni già effettuate dall'1/06/2023 al 30/07/2023). L'INPS entro 5 giorni conferma la prenotazione ed entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della conferma di prenotazione, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.